



**AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO RILASCIATA IN DEROGA TEMPORANEA
NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI RICLASSIFICAZIONE
(TITOLO X, CAPO IV DEL D.P.REG. 144/2015)**

L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale"

Visto l'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), come modificato dalla legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

Visto l'articolo 48 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria) che prevede tra l'altro che l'autorizzazione per l'esercizio delle attività è rilasciata dalle Aziende per l'assistenza sanitaria sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti con apposito regolamento regionale;

Richiamato il Decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144, con cui è stato emanato il "Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani";

Richiamato, altresì, il Decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2017, n. 290, con cui è stato modificato il D.P.Reg. 144/2015;

Preso atto che l'articolo 57, comma 2 del citato D.P.Reg. 144/2015, prevede che l'Azienda sanitaria rilascia il nuovo atto autorizzativo sulla base della documentazione trasmessa dalla Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia e della valutazione di ammissibilità del livello di classificazione richiesto nella domanda di nuova autorizzazione;

Accertato che la Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia, ai sensi dell'articolo 56 del D.P.Reg. 144/2015, ha trasmesso con protocollo n. 0011156/P del 04/06/2018 il parere di ammissibilità rispetto al livello di classificazione richiesto dall'ente gestore nella domanda di nuova autorizzazione;

Preso atto che la Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 56, comma 5 del D.P.Reg. 144/2015, tutta la documentazione acquisita nelle fasi preliminari e valutativa, tra cui in particolare:

- il parere di ammissibilità sopra richiamato;
- l'atto di autorizzazione al funzionamento rilasciato dalla Regione con Decreto n° 1014/SPS del 12/08/2016 per Residenza protetta con 271 posti letto totali;

Ritenuto, pertanto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 57, comma 6 del D.P.Reg. 144/2015, di poter concedere l'autorizzazione all'esercizio in deroga temporanea alla residenza "Casa Serena" per il livello di classificazione indicato nell'allegato F bis del citato Decreto;

**tutto ciò premesso
AUTORIZZA ALL'ESERCIZIO**

1. in deroga temporanea alla Residenza di seguito identificata:
 - a. denominazione della residenza: Casa Serena
 - b. ubicazione della struttura residenziale: Via Revedole 88, 33170 Pordenone
 - c. ente gestore: ASP "Umberto I" di Pordenone
 - d. legale rappresentante: Miria Coan
 - e. livello di nuova classificazione attribuito in deroga temporanea: Residenza per anziani non autosufficienti di terzo livello

-
- f. ricettività: 271 posti letto
- g. il numero e la tipologia di nuclei strutturali in cui la residenza è suddivisa, nei casi in cui sia prevista un'organizzazione in nuclei:
- n°58 posti letto di tipologia N2;
 - n°213 posti letto di tipologia N3.
2. L'autorizzazione di cui al punto 1 viene rilasciata con le seguenti prescrizioni:
- a. ai sensi dell'articolo 57, comma 9 del D.P.Reg. 144/2015, è fatto obbligo al titolare della Residenza di adeguare i requisiti organizzativi, gestionali, di dotazione strumentale e di personale previsti per il livello di nuova classificazione rilasciato entro 3 mesi dal rilascio del presente atto, dandone comunicazione formale alla scrivente azienda;
 - b. il titolare è tenuto altresì a effettuare gli adeguamenti indicati nel piano degli interventi sottoscritto entro la tempistica ivi contenuta.
3. Le procedure per la gestione delle autorizzazioni all'esercizio rilasciate in deroga temporanea sono disciplinate dal capo V, titolo X del regolamento.
4. Ai sensi dell'articolo 57, comma 10 e dell'articolo 59 del D.P.Reg. 144/2015, gli eventuali inadempimenti alle prescrizioni di cui al punto 2, potranno comportare la revoca dell'autorizzazione in oggetto, previa diffida.
5. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto, oltre che dei requisiti previsti dall'allegato B al D.P.Reg. 144/2015, anche delle norme di carattere generale, in particolare delle disposizioni in materia di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza.
6. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto agli obblighi previsti dall'articolo 38 del D.P.Reg. 144/2015.
7. Il presente atto autorizzativo non garantisce l'accreditamento e la stipula degli accordi contrattuali per il riconoscimento del contributo per l'abbattimento della retta di accoglienza e del rimborso degli oneri sanitari.
8. Il presente atto è trasmesso alla Residenza, al Comune in cui è ubicata la Residenza e alla Direzione centrale competente.
9. La presente autorizzazione ha validità di 5 anni a decorrere dal 06 giugno 2018, data di conclusione del processo di riclassificazione.
10. La presente autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti i precedenti atti autorizzativi.

Data 8 giugno 2018

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giorgio Simon
firmato digitalmente